

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 10-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE MAZZOLA)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

GIANPAOLO PAINI

*per il reato di cui all'articolo 594, primo, secondo e terzo comma, del codice penale
(ingiuria)*

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 3 luglio 1992

Comunicata alla Presidenza il 21 settembre 1992

ONOREVOLI SENATORI. - Il 15 maggio 1992, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Paini, per il reato di cui all'articolo 594, primo, secondo e terzo comma, del codice penale (ingiuria).

In data 3 luglio 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato che l'ha annunciata in Aula l'8 luglio 1992 e deferita alla Giunta il 14 luglio 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 29 luglio 1992; in quella sede il senatore Paini è stato ascoltato ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, ed ha richiesto alla Giunta che l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti venisse concessa.

La vicenda trae origine da una questione nata all'interno degli uffici della segreteria provinciale della Lega Nord a Sondrio: la signora Martelli, dipendente di quella segreteria provinciale, già richiamata con una lettera del 6 novembre 1990 a causa di infrazioni, assenze e ritardi, avendo persistito nel suo comportamento, veniva licenziata nell'agosto 1991.

Su richiesta della stessa signora Martelli il licenziamento venne motivato in una successiva lettera inviata per raccomandata, nella quale si ricordava anche lo smarrimento di varie somme, di cui l'ultima di notevole entità (lire 1.600.000) conservata in un cassetto del quale la Martelli deteneva l'unica chiave.

La signora Martelli si è ritenuta offesa soprattutto per quest'ultima motivazione ed ha presentato querela per il reato di ingiuria.

La Giunta propone all'Aula di concedere l'autorizzazione sulla base delle motivazioni che seguono.

Nel caso in questione non si può certo ravvisare l'esistenza di un *fumus persecutivus*, trattandosi di procedimento penale attivato su istanza di parte.

Peraltro questo aspetto non rappresenterebbe di per sé una ragione esaustiva dato che, a giudizio della Giunta, stabilire che l'autorizzazione debba essere concessa ogni qualvolta vi è una presenza di querela di parte, rappresenterebbe un precedente pericoloso.

Nè sembra alla Giunta di poter accogliere il principio secondo il quale l'autorizzazione dovrebbe essere concessa quando vi è una richiesta avanzata in tal senso dal senatore interessato: è necessario infatti ricordare che l'istituto dell'immunità parlamentare è posto non già a tutela del singolo senatore o deputato, bensì della funzione e che di conseguenza esso si configura irrinunciabile.

Questo principio è sempre stato ribadito dalla giurisprudenza della Giunta. Tutto ciò premesso occorre d'altra parte rilevare come nella fattispecie in questione non sia emerso alcun comportamento del senatore Paini che valga ad integrare gli estremi dell'elemento soggettivo del reato, che al medesimo viene addebitato dalla Martelli; anzi l'espressione «smarrimento» utilizzata dal senatore Paini nella lettera di licenziamento della Martelli appare del tutto riguardosa rispetto al dato della scomparsa di somme che la stessa aveva in consegna.

Da tutto quanto detto emerge pertanto un quadro che avrebbe dovuto spingere la Giunta a proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione.

La decisione di proporre invece la concessione dell'autorizzazione parte da un'ulteriore considerazione, rappresenta dal fatto che il senatore Paini ha obiettivamente tutto l'interesse a far valere le sue ragioni davanti al magistrato, soprattutto per quanto attiene agli aspetti di natura

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

civilistica legati all'interruzione del rapporto di lavoro fra la segreteria provinciale della Lega Nord di Sondrio e la signora Martelli.

Come è noto, nel contratto di impiego con una organizzazione di partito assume particolare rilevanza la sussistenza di un rapporto fiduciario che, come è di tutta evidenza, potrà essere meglio argomentato nella sede giudiziaria competente, se non vi

sarà stato un impedimento alla valutazione anche in sede penale sulla querela presentata dalla Martelli contro il senatore Pains.

Per questi motivi la Giunta ha deliberato a maggioranza - dopo aver ampiamente discusso tutti i risvolti del caso nel senso indicato dalla presente relazione - di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere.

MAZZOLA, relatore